



COMUNICATO UFFICIALE N. 204
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 171/AA al n. 176/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 OTTOBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 171/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1219 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Davide BERENGAN, e della società ASD AUTOVIP SAN MAURO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

DAVIDE BERENGAN, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Autovip San Mauro Calcio, in violazione:

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dalla Sezione n. 2 dei Comunicati Ufficiali nn. 1 del Settore Giovanile e Scolastico delle stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, per avere lo stesso affidato al Sig. Giovanni Rea il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Autovip San Mauro Calcio militante nel girone B del campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale di Torino nella stagione sportiva 2022/2023, nonché il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Autovip San Mauro Calcio militante nel girone A del campionato di Under 16 Provinciale di Aosta nella stagione sportiva 2023/2024, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dalla Sezione n. 2 dei Comunicati Ufficiali nn. 1 del Settore Giovanile e Scolastico delle stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, nonché dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nelle stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone B del campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale di Torino ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; nonché per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023/2024, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone A del campionato Under 16 Provinciale di Aosta ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD AUTOVIP SAN MAURO CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva della società A.S.D. Autovip San Mauro Calcio, per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Davide Berengan e Giovanni Rea;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,

formulata dal Sig. Davide BERENGAN in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD AUTOVIP SAN MAURO CALCIO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Davide BERENGAN, e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società ASD AUTOVIP SAN MAURO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 OTTOBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 172/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 995 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Enea BENEDETTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ENEAS BENEDETTO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società US Alessandria Calcio 1912, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 33 e 93 delle NOIF, per avere consentito e comunque non impedito l'apposizione, in calce all'istanza di revoca della richiesta di tesseramento del calciatore Daniele Belgiovine del 7.8.2023, in calce al modulo di variazione di tesseramento per calciatore giovane di serie tra la società US Alessandria Calcio 1912 ed il calciatore Daniele Belgiovine del 4.9.2023, in calce alla dichiarazione di non essere stato tesserato per società affiliate a federazioni estere del calciatore Daniele Belgiovine del 4.9.2023 ed in calce alla dichiarazione di prestazione di natura volontaria per il tesseramento del calciatore giovane di serie Daniele Belgiovine del 4.9.2023, delle firme apocriefe del sig. Daniele Belgiovine;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Enea BENEDETTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Enea BENEDETTO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 OTTOBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 173/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1162 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sigg. Luca ALIBONI, Davide Paolo POLI, Sileno PARDINI, Claudio GALLI e Matteo SPECCHIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA ALIBONI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Forte dei Marmi 2015, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Forte dei Marmi 2015, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Matteo Specchia nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Forte dei Marmi 2015 alle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Allievi Under 17: Floria SSD - Forte dei Marmi 2015 del 17.9.2023, Forte dei Marmi 2015 - Atletico Lucca del 24.9.2023, Lastrigiana - Forte dei Marmi 2015 del 1.10.2023, Forte dei Marmi 2015 - Folgore Calenzano del 8.10.2023, Affrico - Forte dei Marmi 2015 del 15.10.2023, Forte dei Marmi 2015 - Sporting Arno del 22.10.2023, Sporting Cecina - Forte dei Marmi 2015 del 29.10.2023, Scandicci 1908 - Forte dei Marmi 2015 del 12.11.2023, Forte dei Marmi 2015 - Armando Picchi del 19.11.2023, Tau Calcio - Forte dei Marmi 2015 del 26.11.2023, Forte dei Marmi 2015 - San Michele del 3.12.2023, Capezzano - Forte dei Marmi 2015 del 10.12.2023, G.S. Oltretra - Forte dei Marmi 2015 del 17.12.2023, Forte dei Marmi 2015 - Seravezza Pozzi del 7.1.2024, Forte dei Marmi 2015 - Floria SSD del 14.1.2024, Atletico Lucca - Forte dei Marmi 2015 del 20.1.2024, Forte dei Marmi 2015 - Lastrigiana del 28.1.2024, Forte dei Marmi 2015 - Affrico del 11.2.2024, Sporting Arno - Forte dei Marmi 2015 del 18.2.2024, Forte dei Marmi 2015 - Sporting Cecina del 25.2.2024, Sestese - Forte dei Marmi 2015 del 3.3.2024, Forte dei Marmi 2015 - Scandicci del 10.3.2024, Forte dei Marmi 2015 - Tau Calcio del 7.4.2024 e San Michele - Forte dei Marmi 2015 del 14.4.2024; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

DAVIDE PAOLO POLI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Forte dei Marmi 2015, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Forte dei Marmi 2015 nelle quali è

indicato il nominativo del calciatore sig. Matteo Specchia, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il campionato Allievi Under 17: Tau Calcio - Forte dei Marmi 2015 del 26.11.2023, Capezzano - Forte dei Marmi 2015 del 10.12.2023, G.S. Oltrera - Forte dei Marmi 2015 del 17.12.2023, Forte dei Marmi 2015 - Floria SSD del 14.1.2024, Atletico Lucca - Forte dei Marmi 2015 del 20.1.2024, Forte dei Marmi 2015 - Lastrigiana del 28.1.2024, Forte dei Marmi 2015 - Affrico dell'11.2.2024, Sporting Arno - Forte dei Marmi 2015 del 18.2.2024, Forte dei Marmi 2015 - Sporting Cecina del 25.2.2024, Sestese - Forte dei Marmi 2015 del 3.3.2024, Forte dei Marmi 2015 - Scandicci del 10.3.2024, Forte dei Marmi 2015 - Tau Calcio del 7.4.2024 e San Michele - Forte dei Marmi 2015 del 14.4.2024;

SILENO PARDINI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Forte dei Marmi 2015, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Forte dei Marmi 2015 nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Matteo Specchia, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Allievi Under 17: Floria SSD - Forte dei Marmi 2015 del 17.9.2023, Forte dei Marmi 2015 - Atletico Lucca del 24.9.2023, Lastrigiana - Forte dei Marmi 2015 dell'1.10.2023, Forte dei Marmi 2015 - Folgor Calenzano dell'8.10.2023, Affrico - Forte dei Marmi 2015 del 15.10.2023 e Forte dei Marmi 2015 - Sporting Arno del 22.10.2023;

CLAUDIO GALLI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Forte dei Marmi 2015, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Forte dei Marmi 2015 nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Matteo Specchia, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Allievi Under 17: Sporting Cecina - Forte dei Marmi 2015 del 29.10.2023, Scandicci 1908 - Forte dei Marmi 2015 del 12.11.2023, Forte dei Marmi 2015 - Armando Picchi del 19.11.2023, Forte dei Marmi 2015 - San Michele del 3.12.2023 e Forte dei Marmi 2015 - Seravezza Pozzi del 7.1.2024;

MATTEO SPECCHIA, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Forte dei Marmi 2015, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Forte dei Marmi 2015, alle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Allievi Under 17, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli

accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva: Floria SSD - Forte dei Marmi 2015 del 17.9.2023, Forte dei Marmi 2015 - Atletico Lucca del 24.9.2023, Lastrigiana - Forte dei Marmi 2015 dell'1.10.2023, Forte dei Marmi 2015 - Folgore Calenzano dell'8.10.2023, Affrico - Forte dei Marmi 2015 del 15.10.2023, Forte dei Marmi 2015 - Sporting Arno del 22.10.2023, Sporting Cecina - Forte dei Marmi 2015 del 29.10.2023, Scandicci 1908 - Forte dei Marmi 2015 del 12.11.2023, Forte dei Marmi 2015 - Armando Picchi del 19.11.2023, Tau Calcio - Forte dei Marmi 2015 del 26.11.2023, Forte dei Marmi 2015 - San Michele del 3.12.2023, Capezzano - Forte dei Marmi 2015 del 10.12.2023, G.S. Oltrera - Forte dei Marmi 2015 del 17.12.2023, Forte dei Marmi 2015 - Seravezza Pozzi del 7.1.2024, Forte dei Marmi 2015 - Floria SSD del 14.1.2024, Atletico Lucca - Forte dei Marmi 2015 del 20.1.2024, Forte dei Marmi 2015 - Lastrigiana del 28.1.2024, Forte dei Marmi 2015 - Affrico dell'11.2.2024, Sporting Arno - Forte dei Marmi 2015 del 18.2.2024, Forte dei Marmi 2015 - Sporting Cecina del 25.2.2024, Sestese - Forte dei Marmi 2015 del 3.3.2024, Forte dei Marmi 2015 - Scandicci del 10.3.2024, Forte dei Marmi 2015 - Tau Calcio del 7.4.2024 e San Michele - Forte dei Marmi 2015 del 14.4.2024 ;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Luca ALIBONI, Davide Paolo POLI, Sileno PARDINI, Claudio GALLI e Matteo SPECCHIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 10 (dieci) mesi di inibizione per il Sig. Luca ALIBONI, 7 (sette) mesi di inibizione per il Sig. Davide Paolo POLI, 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Sileno PARDINI, 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Claudio GALLI, e 10 (dieci) giorni di squalifica per il Sig. Matteo SPECCHIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 OTTOBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 174/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1216 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Gianluca GORACCI, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANLUCA GORACCI, all'epoca dei fatti tesserato con la qualifica di dirigente accompagnatore della società Futsal Perugia, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a seguito dell'incontro Futsal Perugia – Futsal Pistoia del 12.05.2024 valevole per i play-off del campionato di Serie B Femminile della stagione sportiva 23/24, adottato una condotta ingiuriosa e/o irrispettosa nei confronti dell'arbitro che ebbe a dirigere la gara de qua, e in via più generale, della classe arbitrale nel suo complesso intesa, mediante l'invio, in data 14.05.24, di un messaggio privato sul profilo social "Instagram" dell'arbitro avente ad oggetto frasi ed espressioni offensive;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianluca GORACCI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Gianluca GORACCI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 OTTOBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 175/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 10 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Raffaele DE GREGORIO, Antonino CASA, Fulvio VANACORE e della società POL. MASSA LUBRENSE, avente ad oggetto la seguente condotta:

RAFFAELE DE GREGORIO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. Massa Lubrense, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall' art. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. Massa Lubrense, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Fulvio Vanacore nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che tale calciatore prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla Pol. Massa Lubrense alla gara Pol. Massa Lubrense - Meta del 21.12.2023, valevole per il campionato Giovanissimi Under 15; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

ANTONINO CASA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Pol. Massa Lubrense, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Pol. Massa Lubrense - Meta del 21.12.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società Pol. Massa Lubrense nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Fulvio Vanacore, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

FULVIO VANACORE, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Pol. Massa Lubrense, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Pol. Massa Lubrense, alla gara Pol. Massa Lubrense - Meta del 21.12.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

POL. MASSA LUBRENSE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Raffaele De Gregorio e Antonino Casa, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Fulvio Vanacore ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Raffaele DE GREGORIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. MASSA LUBRENSE, e dai Sigg. Antonino CASA e Fulvio VANACORE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Raffaele DE GREGORIO, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Antonino CASA, 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Fulvio VANACORE, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società POL. MASSA LUBRENSE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 OTTOBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 176/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 6 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri **Ciro TOMMASSINI**, **Claudio MANGANI**, e della società **NUOVA AC FOIANO**, avente ad oggetto la seguente condotta:

CIRO TOMMASSINI, all'epoca dei fatti tesserato come allenatore della società **Nuova AC Foiano**, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 37 comma 1 e all'art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 100, comma 5, delle N.O.I.F., per avere, in costanza di tesseramento come tecnico della società **Nuova AC Foiano**, contattato per due volte, nel corso della stagione sportiva 2023-2024, il padre del calciatore minorenne **A.G.**, tesserato per la società **Cortona Camucia**, incentivandone il trasferimento presso la società **Nuova AC Foiano** nella stagione sportiva 2024-2025, sul presupposto della partecipazione a campionati giovanili di livello regionale;

CLAUDIO MANGANI, all'epoca dei fatti Presidente della società **Nuova AC Foiano**, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 100, comma 5, delle N.O.I.F., per avere consentito e/o comunque non impedito al sig. **Tommassini** **Ciro**, in costanza di tesseramento come tecnico della società **Nuova AC Foiano**, di contattare per due volte, nel corso della stagione sportiva 2023-2024, il padre del calciatore minorenne **A.G.**, tesserato per la società **Cortona Camucia**, incentivandone il trasferimento presso la società **Nuova AC Foiano** nella stagione sportiva 2024-2025, sul presupposto della partecipazione a campionati giovanili di livello regionale;

NUOVA AC FOIANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i Sig.ri **Mangani** **Claudio**, Presidente della società **Nuova AC Foiano** e **Tommassini** **Ciro**, tecnico tesserato della medesima società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri **Ciro TOMMASSINI** e **Claudio MANGANI** in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società **NUOVA AC FOIANO**;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Ciro TOMMASSINI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Claudio MANGANI, e di 300,00 € (trecento/00) di ammenda per la società NUOVA AC FOIANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 OTTOBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina